



REGOLAMENTO COMUNALE AREE SGAMBATURA CANI

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 DEFINIZIONI	2
ART. 3 PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE	2
ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 5 ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE	3
ART. 6 ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA.....	3
ART. 7 APERTURA DELL'AREA	5
ART. 8 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI.....	5
ART. 9 ENTRATA IN VIGORE	5



ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani. Le aree di sgambatura cani oltre a sottostare al presente regolamento d'uso, dovranno possedere i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 DEFINIZIONI

a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, **regolarmente iscritti all'anagrafe canina**, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura. *In caso di persona minore degli anni diciotto oppure che, in base ai criteri indicati nel codice penale, non ha la capacità di intendere e di volere, si applica quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 689/1981.*

ART. 3 PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.



ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani ed ai fruitori delle medesime.

ART. 5 ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, direttamente o a mezzo soggetto convenzionato, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

ART. 6 ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina. E' vietato altresì, l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose, salvo che non sia loro riservata una determinata area. E' vietato l'accesso ai cani che già abbiano morso o aggredito o che siano stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.
3. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03/03/2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
5. I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 10 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area e **sotto la loro piena responsabilità**, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di



soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 10 minuti;

6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 10 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente;

7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;

8. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;

9. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;

10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;

11. In tutta l'area di sgambatura è vietato gettare/lanciare sasso o materiale non idoneo per il divertimento dell'animale;

12. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;

13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

14. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;

15. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.



16. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 7 APERTURA DELL'AREA

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco. Il Comune può decidere l'apertura/chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali. L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

ART. 8 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti di Polizia Locale e dalle altre forze di polizia. Il personale del servizio veterinario della competente ASUR potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n.267/2000.
3. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 6 commi 11 e 14 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengano alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della Deliberazione con il quale è stato approvato.